



Spese sanitarie detraibili

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica)
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica
- prestazioni specialistiche
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
- prestazioni chirurgiche
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
- trapianto di organi
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Dispositivo medico detraibile, ecco come comportarsi da un punto di vista fiscale. Preoccupiamoci adesso di chiarire l'aspetto davvero determinante ai fini fiscali: la documentazione che occorrerà esibire.

Partiamo subito col dire che la prescrizione medica non serve (anche se per le parrucche è prevista un'eccezione per dimostrare che l'acquisto è volto "a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana").

Il vero ABC parte come sempre dallo scontrino o dalla fattura certificante l'acquisto. In tal senso il primo "comandamento" messo in rilievo dall'amministrazione finanziaria stabilisce che "per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione dispositivo medico".

Il secondo aspetto determinante è la famosa marcatura CE. Va comunque premesso che "la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica)", quest'ultimo riferito, ad esempio, alle protesi dentarie o ai banalissimi occhiali da vista.

Quindi, in pratica, se il documento di spesa riporta il codice AD o PI, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

